



Ministero
dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA
UFFICIO XI - REGISTRO DELLE IMPRESE EX DGVNT
Via Salustiana, 53 - 00187 Roma
Tel. 0647055307 Fax 06483691

Ministero Sviluppo Economico
Dipartimento Regolazione Mercato
USCITA - 24/03/2009 - 0026657

Struttura : DG Vigilanza e Normativa Tecnica

Alla Camera di commercio, industria,
artigianato ed agricoltura di **SAVONA**
e-mail: vania.fornari@sv.camcom.it

Oggetto: Richiesta parere su Decreto Ministeriale n.37 del 22 gennaio 2008.

Si fa riferimento alla e-mail datata 11 marzo 2009 con la quale è stato richiesto a questo Ministero apposito parere in materia di impiantistica, di cui al D.M. 37/2008.

In particolare con il quesito è stato chiesto se è possibile ritenere valida, ai fini del riconoscimento dei requisiti professionali di cui all'art.4, comma 1, lettera d) del d.m. in parola, una dichiarazione resa dal legale rappresentante di un'impresa in cui si attesti che un soggetto assunto nel 1993 con qualifica di "impiegato tecnico" ha sempre collaborato con l'ex responsabile tecnico (nello svolgimento dell'attività impiantistica).

Al riguardo si rappresenta che l'art.4, comma 1, lettera d) prevede ai fini del riconoscimento dei requisiti professionali quanto segue:

"prestazione lavorativa svolta, alle dirette dipendenze di una impresa abilitata nel ramo di attività cui si riferisce la prestazione dell'operaio installatore per un periodo non inferiore a tre anni, escluso quello computato ai fini dell'apprendistato e quello svolto come operaio qualificato, in qualità di operaio installatore con qualifica di specializzato nelle attività di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all'art.1".

Dalla lettura del d.m. in parola non sembra, pertanto, che possano esserci, in relazione all'esperienza lavorativa, modalità diverse che possano consentire l'acquisizione dei requisiti professionali suddetti, se non quella di fornire una prestazione lavorativa, per un termine non inferiore ad anni 3, in qualità di operaio installatore con qualifica di specializzato.

Pur tuttavia si rappresenta che in passato talune sentenze della Corte di Cassazione hanno evidenziato come l'iscrizione del dipendente nel libretto del lavoro (la cui obbligatorietà, peraltro, è oggi venuta meno) e quanto ivi riportato, non poteva costituire in assoluto prova certa della durata e del contenuto del rapporto di lavoro.

Infatti, le annotazioni sul libretto del lavoro, avendo natura di scrittura privata e consistenti in dichiarazioni unilaterali del datore di lavoro, secondo la Cassazione, non potevano valere da sole a dimostrare con certezza il contenuto del rapporto di lavoro, pur costituendone un valido, ma non esclusivo, strumento per la sua corretta e puntuale definizione.

Tuttavia occorre rilevare come, a parere di questa Amministrazione, la dichiarazione del rappresentante legale e/o dell'ex responsabile tecnico, non siano assolutamente sufficienti ad assicurare un attendibile valutazione del



*Ministero
dello Sviluppo Economico*

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA
UFFICIO XI - REGISTRO DELLE IMPRESE EX DGVNT
Via Salustiana, 53 - 00187 Roma
Tel. 0647055307 Fax 06483691

contenuto del rapporto di lavoro che lega l'impresa all'impiegato tecnico e, conseguentemente, della corretta attribuzione dei requisiti previsti dal d.m. in parola.

Pertanto tale dichiarazione va necessariamente riscontrata in maniera inequivocabile da parte della P.A. ricevente, e quindi di codesta Camera, a norma del combinato disposto degli artt. 46, 47 e 71 del D.p.r. 445/2000, anche in altro modo.

Si coglie l'occasione per rappresentare, comunque, come un eventuale rideterminazione delle competenze lavorative dell'impiegato tecnico (per effetto delle dichiarazioni di cui sopra) comporti da parte della Camera di commercio l'obbligo di denunciare il diverso inquadramento del personale di un'impresa a taluni Enti pubblici (INPS, INAIL, MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, ecc), per quanto di rispettiva competenza.

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO

Marco Maceroni